

DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI

CASTELNUOVO DON BOSCO - NR. 18 DEL 20.09.2014

Convenzione con il Tribunale di Asti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Approvazione documento.

IL COMMISSARIO LOCALE

- **VISTO** lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. n. 97 del 06.05.2005, pubblicato sulla G.U n. 131 del 08.06.2005;
- **VISTA** l'Ordinanza Presidenziale nr. 0540/13, adottata dal Presidente Nazionale in data 30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, frutto dell'unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario del Comitato Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- **VISTO** che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. ed è parte integrante dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;
- **VISTO** che a norma dell'art 54 del D.Lgs. 274/2000 e s.m.i. il Giudice, può applicare, su richiesta dell'imputato, e, nelle ipotesi previste dall'art 52 e 55 del D.Lgs. 274/2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- **VISTO** che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- **VISTO** che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- **VISTO** che l'art. 224 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- **VISTO** che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- **VISTO** che il citato D.M. 26/03/2001 prevede, inoltre, che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno all'Amministrazione, e che nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità oltre ad essere individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato impartendo a quest'ultimo le relative istruzioni;
- **VISTO** che l'effettuazione di tali progetti sia di indubbia utilità per la collettività, tanto per i contenuti educativi che propugna, quanto per il possibile supporto che offre alla gestione di alcuni servizi associativi;
- **RITENUTO**, pertanto, di proporre al Tribunale di Asti la stipula di apposita convenzione per l'accoglimento nel Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia di nr. 04 lavoratori ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva di pubblica utilità al fine di consentire al Giudice di comminare la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità;
- **DATO ATTO** che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo la prestazione lavorativa per pubblica utilità e che l'Associazione deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
- **RITENUTO** per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l'approvazione dello schema di convenzione, composto di n. 08 articoli, allegato al presente atto;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, nei termini in esso contenuti, il documento convenzionale, che allegato alla presente viene a costituire parte integrante, tra il Tribunale di Asti e la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, per lo svolgimento delle attività descritte nella parte narrativa del provvedimento;
- **DI DARE ATTO** che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Associazione, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2 comma 3 D.M. 26/03/2001);

- **DI DARE ATTO** che la durata della convenzione è di anni 2, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente delibera all'albo pretorio del Comitato Locale e delle 2 Sedi Operative afferenti.
- **DI TRASMETTERNE** copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
Andreotti Manuele